# VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

## ASSOCIAZIONE CENTRO ANZIANI MARINO "ALBERICO MAZZONE" APS

Via G. De Luca, 2 – 00047 Marino (Rm)

C.F. 90095790581

*****

Il giorno 02 del mese di ottobre dell'anno 2024, alle ore 18:00, presso la sede sociale dell'APS Centro Anziani "Alberico Mazzone" sita in Marino, prov. di Rm, Via G. De Luca, 2, si è riunita, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'Assemblea straordinaria dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. adeguamento dell'art.10 dello statuto al codice del terzo settore D.Lgs. 117/2017;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti in proprio i seguenti soci:

| | | |
|---|---|---|
| - Consoli Antonella | -Codoni Fiorella | - Fiordalice Sestina |
| - Fabrizi Bruno | -Armati Nando | - Frezza Franco |
| - Dilena Sara, | -Gandolfi S. Giovanna | -Galeota Patrizia |
| - Buzi Ornella | -Bussu Tiziana | -Buzi Antonella |
| - Palmoni Giovanni | -Bartolozzi Anna Maria | -Olivieri Patrizia |
| - Fava Giovanni Battista | | |

e per delega:

| | |
|---|---|
| - Maria Bussu | - Roberto Angelucci |
| - Zoffoli Domenico | - Ferrone Rita |
| - Graziano Gina | - Consoli Lucia |
| - Nardecchia Anna | - Gatsi Barbara |
| - Sassaroli Anna | - Brui Giuseppe |
| - Giorgi Giuliana | - Arnoldo Maria Luisa |
| - Anellucci Giovanni | - Veltro Filomena |
| - Giordano Maria Pia | - Minerva Sebastiano |

Sono presenti all'assemblea n.32 associati di cui 16 in proprio e 16 per delega.

La Presidente Consoli Antonella, dichiara l'assemblea aperta e validamente costituita, e chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Sara Dilena che accetta.

Il Presidente illustra la comunicazione arrivata dal RUNTS tramite PEC il 29/07/2024 nella quale oltre alle altre richieste invita l'associazione a procedere alla modifica dell'art.10 dello statuto come segue:

**Art. 10 Consiglio Direttivo**

**1.** Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione e ha la responsabilità della gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione stessa.

2. E' composto da un numero dispari di componenti, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) componenti eletti dall'Assemblea tra i propri soci.

3. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I singoli componenti sono eleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è convocato di norma almeno quattro volte all'anno dal Presidente stesso, e ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata con comunicazione scritta, fatti salvi i casi di comprovata urgenza. La convocazione può avvenire anche qualora ne faccia richiesta al Presidente almeno la metà dei suoi componenti. In tal caso il Presidente ha l'obbligo di procedere tempestivamente alla convocazione.

5. Le riunioni sono valide quando è presente almeno la metà dei suoi componenti; le sue decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

a) assumere tutte le decisioni inerenti alla gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione necessarie al conseguimento delle finalità associative, nei limiti di quanto stabilito dalla legge e dal presente Statuto;

b) proporre all'assemblea degli associati il programma annuale di attività e le altre iniziative dell'Associazione e vigilare sulla loro realizzazione;

c) deliberare sull'ammissione dei nuovi associati e sui casi di decadenza ed esclusione di cui al precedente articolo 7;

d) predisporre il bilancio di esercizio nelle forme previste dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore e, se previsto, il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

e) predisporre la bozza di regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

f) assumere collaboratori e stipulare contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati;

g)tenere le relazioni e collaborare con le reti di coordinamento territoriale e regionale dei centri anziani;

h) stabilire l'adesione ad associazioni di secondo livello, che abbiano tra le proprie finalità il sostegno e la promozione dell'invecchiamento attivo, la tutela degli anziani e dei loro diritti, la promozione sociale territoriale;

i) deliberare sull'accettazione o meno di erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;

l) ratificare, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

m) deliberare su quant'altro demandato dal presente Statuto o sottoposto al suo esame dal Presidente.

7. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

a) un Vice Presidente, con compiti di rappresentanza e coordinamento in caso di impedimento del Presidente. E' nominato Vice Presidente il Consigliere che ottiene la maggioranza di preferenze tra i componenti del Consiglio Direttivo;

b) un segretario amministrativo, responsabile della verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati, e della predisposizione dei libri sociali;

c) un tesoriere, responsabile della gestione finanziaria dell'associazione, e della predisposizione del bilancio.

La funzione di segretario e tesoriere può essere accorpata nel caso di numero di associati inferiore a 30 (trenta).

8. La qualifica di membro del Consiglio Direttivo si perde per decesso, decadenza, dimissioni o revoca. La decadenza avviene qualora un consigliere perda la qualifica di socio per uno dei casi previsti dal precedente articolo 6. Le dimissioni sono presentate al Presidente, che ha l'obbligo di comunicarle al Consiglio alla prima riunione utile. La revoca è disposta dall'assemblea, che delibera su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei suoi componenti.

9. Nel caso vengano a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a reintegrare il numero nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione; allorchè questa fosse esaurita, ovvero inesistente, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se vengono a mancare consiglieri superiori alla metà, il Presidente deve convocare nuove elezioni.

Il Presidente apre la discussione e dopo ampio dibattito al termine del quale viene richiesta l'approvazione del nuovo statuto che si allega al presente verbale nella versione integrale, l'assemblea approva all'unanimità.

L'assemblea dei soci dà altresì mandato al Presidente per espletare tutti gli adempimenti connessi alla modifica dell'art.10 dello statuto e precisamente alla registrazione del verbale della presente assemblea sottoscritto da presidente e segretario insieme allo statuto modificato da redigere in duplice copia presso l'agenzia delle entrate e di trasmettere tale atto alla Regione per l'aggiornamento della posizione nel registro regionale ai sensi della L.R. 23/2012

Il Presidente alle ore 19:30, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Consoli Antonella

Il Segretario
Dilena Sara

Allegato A

# STATUTO DELLA "ASSOCIAZIONE CENTRO ANZIANI MARINO "ALBERICO MAZZONE" APS"

## Art. 1

**1.** "Associazione Centro Anziani Marino Alberico Mazzone **APS**", è un Ente di Terzo Settore, Associazione di Promozione Sociale non riconosciuta costituita nel rispetto del Codice Civile, e ai sensi del DLGS n ° 117 del 03/07/2017 e s.m.i " Codice del Terzo Settore" , in particolare del suo Titolo V. CAPO II " delle Associazione di promozione sociale"
**2.** Il presente statuto è conforme alla legge regionale del Lazio 11/2016 ed a quanto disciplinato dalla DGR del Lazio n° 452 del 14/07/2020 , in tema di linee guida regionali per i centri anziani del Lazio ".

## Art. 2 Sede

**1.** "Associazione Centro Anziani Marino Alberico Mazzone - APS" ha sede legale nel Comune di Marino, (Rm) presso il Centro Anziani del Comune di Marino.
**2.** Il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di Marino non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

## Art. 3 Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

## Art. 4 Finalità ed Attività sociali

**1.**L'Associazione non persegue fini di lucro, ed esercita in via esclusiva l'attività di interesse generale di cui all'articolo 5. Lettera a) del D.lgs 117/2017 ovvero interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della Legge 328/2000, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati in particolari attraverso la gestione di un centro sociale per anziani pubblico.
**2.** L'Associazione è democratica, laica, indipendente ed apartitica.
**3.** L'Associazione persegue, inoltre, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed ha come oggetto la piena attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale dei cittadini, con particolare riferimento alle persone anziane, in un'ottica di invecchiamento attivo e di piena cittadinanza. Al fine di conseguire le proprie finalità, il Centro Anziani svolge a favore dei propri soci, in particolare:

a) attività ricreativo-culturali;
b) promozione dell'attività di volontariato, in collaborazione con gli enti locali e con organismi di volontariato, anche ai fini della vigilanza scolastica e della tutela del verde pubblico;
c) attività ludico-motorie, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il centro o presso altri luoghi;
d) attività di scambio culturale e intergenerazionale;
e) attività formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;
f) attività di rilevanza sociale e di apertura al territorio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività potranno prevedere i seguenti interventi:

a) l'incontro intergenerazionale con le scuole e l'apertura ad altre realtà del territorio attraverso il coinvolgimento delle sensibilità umane favorendo il miglioramento qualitativo dello scambio esperienziale e culturale;

b) interventi atti a contrastare i fattori discriminanti che possono diventare causa di emarginazione e isolamento della persona anziana e che ne favoriscano l'inclusione sociale;
c) il recupero psico-fisico, anche attraverso attività ludico-motorie, affinché la persona anziana mantenga l'autosufficienza, con conseguente miglioramento della qualità della vita;
d) l'apprendimento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche;
e) informazione e orientamento inerenti i servizi sociali e sanitari offerti sul territorio, e modalità per entrare in contatto con le pubbliche amministrazioni erogatrici dei servizi, con conseguente incremento della capacità di accesso ai servizi stessi (enti locali, ASL, etc.);
f) corsi informativi sulle problematiche sanitarie e sociali connesse con la terza età, o su altri argomenti di interesse dei soci;
g) interventi finalizzati alla prevenzione e tutela della salute degli anziani, in collaborazione con le Aziende Sanitarie del Lazio;
h) attività ricreativo-culturali in favore della popolazione anziana quali organizzazione di feste, soggiorni estivi/invernali, viaggi, organizzazione di riunioni conviviali quali occasioni di socialità svolte sia all'interno, sia all'esterno dei centri;

- L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività del centro, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi i volontari e lavoratori, nel rispetto del disposto legislativo:
- Può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'articolo 36 del Codice del Terzo Settore;
- Valorizza nella piena libertà e autonomia associativa, e nel rispetto della pluralità di orientamenti ideali e politici, la tutela dei diritti dei soci, nella loro qualità di persone anziane e pensionate, attraverso iniziative di formazione ed informazione sui propri diritti sociale ed economici, anche promossi dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale;
- Promuove attività di volontariato tra i soci, valorizzando la straordinaria risorsa del volontariato presente sul territorio, attraverso la collaborazione con Organismi di volontariato, la promozione di iniziative comuni e il reciproco sostegno ed incoraggiamento in tal caso:

I) L'Associato volontario svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestate entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabile. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

2) Gli Associati che prestano la propria attività di volontariato a favore degli associati o nell'ambito di collaborazioni stabili tra il centro anziani e organizzazioni di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro ai sensi dell'articolo 17 del Codice del Terzo Settore. In tal caso l'associazione è tenuta ad assicurarsi per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del Codice del Terzo Settore.

## Art. 5 Soci e Quota Associativa

**1.** Possono associarsi all'Associazione tutte le persone residenti nel Comune di Marino, che abbiano compiuto i 60 (sessanta) anni senza distinzione di nazionalità di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, purchè condividano i valori e le finalità espresse nel presente Statuto, nè accettino le finalità e gli scopi e s'impegnino a partecipare alle attività sociali del Centro Anziani Marino Alberico Mazzone e ad osservare lo Statuto e le delibere degli Organi Sociali. Possono associarsi anche le persone minori di 60 (sessanta) anni, interessate alla

funzione aggregativa ed inclusiva del centro anziani, purchè maggiori di 50 (cinquanta) anni, e comunque nel limite massimo del 20% (venti per cento) del totale soci. Possono associarsi anche le persone anziane non residenti nel territorio indicato dal presente comma, purchè la percentuale dei soci residenti nel territorio individuato dal Comune come da riferimento per il servizio (quartiere, frazione, Municipio per Roma Capitale, Comune) sia superiore al 70 % (settanta per cento)

**2.**Coloro che intendono associarsi devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, al quale spetta il compito di verificare i requisiti del richiedente e di dare risposta entro 30 (trenta) giorni dalla domanda. L'eventuale diniego deve essere rilasciato per iscritto e adeguatamente motivato.

**3.** Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso al Collegio dei revisori dell'associazione, che si deve pronunciare entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione del consiglio direttivo fatta al richiedente.

**4.** L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fatte salve le possibilità di recesso, esclusione e decadenza disciplinate dal presente statuto.

**5.**Tutti gli associati hanno diritto al voto nel rispetto delle modalità previste dal presente Statuto, e sono eleggibili alle cariche sociali senza alcuna discriminazione.

**6.**Tutti gli associati sono tenuti al versamento di una quota sociale, il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo. La quota versata si riferisce all'anno solare in corso, se versata entro il 30 (trenta) settembre. In caso contrario la sua validità scade il 31 (trentuno) dicembre dell'anno successivo.

**7.** Gli associati devono provvedere al pagamento della quota associativa nei termini e con modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Il versamento della quota dei nuovi associati non potrà essere richiesto prima della pronuncia positiva del Direttivo sull'istanza di adesione.

**8.** Le modalità e le condizioni di adesione all'associazione ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono disciplinate dal Regolamento di cui al successivo articolo 16.

**9.** La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile. Non è frazionabile, nè ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.

## Art. 6 Diritti e obblighi degli associati

**1.**Gli associati dell'Associazione hanno diritto nel rispetto delle modalità previste:

a) di partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall'associazione
b) di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
c) di prendere parte e votare alle Assemblee, eleggere gli organi sociali e candidarsi ad essere eletti negli stessi;
d) di prendere visione dei bilanci, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
e) di promuovere e partecipare all'organizzazione di attività rispondenti alle finalità sociali.

**2.** Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati in regola con l'adesione e con il versamento delle quote associative.

**3.** Gli associati sono tenuti al rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento, all'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, al versamento delle quote sociali entro il termine stabilito e al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dagli organi dell'Associazione.

## Art. 7 Perdita della qualifica di associato

La qualifica di Associato si perde per:

a) dimissioni volontarie o decesso;
b) decadenza per morosità deliberata dal Consiglio Direttivo. Si configura la condizione di morosità in caso di mancato versamento della quota di rinnovo del tesseramento o dell'affiliazione entro 4 (quattro) mesi dall'inizio dell'esercizio sociale;
c) esclusione, che potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo qualora venga constatato;

I) un comportamento contrastante con le norme di legge, con le finalità e i principi dell' Associazione, l'inosservanza del presente Statuto e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali;

II) L'inadempimento agli obblighi derivanti dallo Statuto e dalle delibere assunte dagli organi sociali.

1.2. la perdita della qualifica di associato ha efficacia immediata e prevede la decadenza da qualunque carica associativa.

3. Le procedure della decadenza per morosità e dell'esclusione da associato e le relative impugnazioni sono disciplinate dal regolamento

4. l'associato dimesso, decaduto per morosità o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione

## Art. 8 Organi Sociali

**1.** Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) Vice Presidente
e) Il Revisore Unico o Collegio dei Revisori.

**2.** La durata del mandato degli Organi sociali è fissata in tre anni. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio naturale del mandato dell'organo.

3. Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i rappresentanti degli associati in regola con il versamento delle quote associative.

4. Non può essere nominato componente degli organi dell'Associazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. Le cariche sociali sono gratuite ad eccezione, eventualmente, di quella di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. I componenti degli Organi Sociali dell'Associazione hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in conformità delle norme di legge e ai fini dello svolgimento della funzione.

## Art. 9 Assemblea degli Associati

**1.** L'Assemblea degli associati è l'organo di indirizzo dell'associazione, e massima espressione della sua democraticità e partecipazione;

**2.** L'Assemblea degli associati è composta da tutti associati in regola con la domanda di iscrizione e il versamento delle quote sociali per l'anno in corso.

**3.** L'Assemblea degli associati si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta si renda necessario.

**4.**Le riunioni sono convocate dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15(quindici) giorni prima della data fissata, tramite affissione nella sede sociale e/o comunicazione scritta a ciascun socio (posta, telegramma, fax, mail ecc..)

**5.**La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti l'Assemblea dei soci: in tal caso il Presidente deve provvedere tempestivamente con le modalità di cui al precedente comma 4.

**6.** L'Assemblea degli associati è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro componente.

**7.** Ciascun componente l'Assemblea degli associati può essere portatore sino ad massimo di tre deleghe.

**8.** Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 16 e 18

**9.** Le votazioni sono palesi, tranne che per la elezione degli organi, e per le decisioni riguardanti la esclusione di un associato. Per l'elezione alle cariche sociali, risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età.
**10.** L'Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
**11.** L'Assemblea degli Associati ha i seguenti compiti:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio;
d) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
h) stabilisce ed impartisce indirizzi e direttive al Consiglio Direttivo per l'attività dell'associazione ed approva il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
i) approvare il regolamento interno;
l) stabilisce la misura della quota sociale annuale;
**12.** Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione in libera visione a tutti i soci.

## Art. 10 Consiglio Direttivo

**1.** Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione e ha la responsabilità della gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione stessa.
2. E' composto da un numero dispari di componenti, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) componenti eletti dall'Assemblea tra i propri soci.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I singoli componenti sono eleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è convocato di norma almeno quattro volte all'anno dal Presidente stesso, e ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata con comunicazione scritta, fatti salvi i casi di comprovata urgenza. La convocazione può avvenire anche qualora ne faccia richiesta al Presidente almeno la metà dei suoi componenti. In tal caso il Presidente ha l'obbligo di procedere tempestivamente alla convocazione.
5. Le riunioni sono valide quando è presente almeno la metà dei suoi componenti; le sue decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
a) assumere tutte le decisioni inerenti alla gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione necessarie al conseguimento delle finalità associative, nei limiti di quanto stabilito dalla legge e dal presente Statuto;
b) proporre all'assemblea degli associati il programma annuale di attività e le altre iniziative dell'Associazione e vigilare sulla loro realizzazione;
c) deliberare sull'ammissione dei nuovi associati e sui casi di decadenza ed esclusione di cui al precedente articolo 7;
d) predisporre il bilancio di esercizio nelle forme previste dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore e, se previsto, il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
e) predisporre la bozza di regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
f) assumere collaboratori e stipulare contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati;

g)tenere le relazioni e collaborare con le reti di coordinamento territoriale e regionale dei centri anziani;
h) stabilire l'adesione ad associazioni di secondo livello, che abbiano tra le proprie finalità il sostegno e la promozione dell'invecchiamento attivo, la tutela degli anziani e dei loro diritti, la promozione sociale territoriale;
i) deliberare sull'accettazione o meno di erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
l) ratificare, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
m) deliberare su quant'altro demandato dal presente Statuto o sottoposto al suo esame dal Presidente.
7. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
a) un Vice Presidente, con compiti di rappresentanza e coordinamento in caso di impedimento del Presidente. E' nominato Vice Presidente il Consigliere che ottiene la maggioranza di preferenze tra i componenti del Consiglio Direttivo;
b) un segretario amministrativo, responsabile della verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati, e della predisposizione dei libri sociali;
c) un tesoriere, responsabile della gestione finanziaria dell'associazione, e della predisposizione del bilancio.
La funzione di segretario e tesoriere può essere accorpata nel caso di numero di associati inferiore a 30 (trenta).
8. La qualifica di membro del Consiglio Direttivo si perde per decesso, decadenza, dimissioni o revoca. La decadenza avviene qualora un consigliere perda la qualifica di socio per uno dei casi previsti dal precedente articolo 6. Le dimissioni sono presentate al Presidente, che ha l'obbligo di comunicarle al Consiglio alla prima riunione utile. La revoca è disposta dall'assemblea, che delibera su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei suoi componenti.
9. Nel caso vengano a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a reintegrare il numero nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione; allorchè questa fosse esaurita, ovvero inesistente, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.
Se vengono a mancare consiglieri superiori alla metà, il Presidente deve convocare nuove elezioni.

## Art. 11 Il Presidente

**1.** Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione
**2.** Il Presidente è eletto dall'assemblea degli associati, dura in carica tre anni e se rieletto, può rimanere in carica per un massimo di due mandati consecutivi
**3.** Il presidente ha facoltà di agire e resistere in giudizio. Ha la firma per tutte le operazioni sociali, sia di ordinaria che straordinaria amministrazione nell'ambito di eventuali limiti posti dal Consiglio Direttivo
**4.**Presiede alla direzione dell'associazione e adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento e la gestione della stessa e per l'attuazione delle deliberazioni degli Organi sociali
**5.**Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea degli associati, del Consiglio Direttivo, e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni.
**6.**Sovrintende alla tenuta dei libri sociali obbligatori; il libro degli associati; il libro dei verbali dell'Assemblea degli associati, del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali; il libro dei volontari.
**7.**In caso di somma necessità e urgenza, assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
**8.**Il Presidente può delegare al Vice Presidente talune determinate facoltà rientranti nelle sue prerogative, e nominare procuratori speciali per singoli atti.
**9.**In caso di assenza, impedimento o di cessazione per qualunque causa del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

## Art. 12 Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei Revisori dei conti è eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica 3 anni, rinnovabili. e formato da 3 membri di cui uno con le funzioni di Presidente dovrà essere scelto, qualora ricorrano gli estremi di cui all'articolo 30 e 31 del Codice del terzo settore, tra gli iscritti al Registro dei Revisori legali.
2. Ove si renda vacante la carica di Presidente, l'assemblea degli associati, nella prima riunione utile, provvede alla nuova elezione. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un revisore, il consiglio direttivo provvede alla integrazione del collegio medesimo tramite la cooptazione di un nuovo componente, sottoponendo la nomina alla ratifica della prima Assemblea degli associati, con le medesime modalità previste dal precedente articolo 10, comma 9. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.
3. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile
4. Il collegio dei revisori dei conti partecipa alle riunioni dell'assemblea degli associati, controlla la gestione amministrativa e il patrimonio dell'associazione, verifica il bilancio consuntivo e ne riferisce all'assemblea degli associati con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i componenti.
5. Il collegio dei Revisori dei conti vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonchè sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento
6. Il collegio dei revisori dei conti esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.
7. I componenti del collegio dei revisori dei conti possono procedere, anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere al presidente dell'associazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
8. La carica dei Revisori dei conti è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'associazione

## Art. 13 Patrimonio

**1.** Il patrimonio dell'Associazione-costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque ad essa appartenenti, nonchè da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo- è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
**2.** E' fatto divieto all' Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve comunque denominate o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale nel rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## Art. 14 Risorse Economiche

**1.** L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
a. contributi degli associati,
b. contributi dal comune di Marino, da altri comuni del territorio beneficiari o titolari del servizio del centro anziani

c. contributi da privati.
d. contributi dello stato, della Regione Lazio da altri enti e istituzioni pubbliche e private ,finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
e. contributi da organismi internazionali;
f. rimborsi derivanti da convenzioni per lo svolgimento di attività generali o specifiche, o dalla realizzazione di progetti;
g. donazioni lasciti testamentari con beneficio di inventario, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità stabilite dagli accordi e dallo Statuto.
h. Proventi da attività di raccolta fondi, nonchè dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
i. ogni altra entrata ammessa dalle legge n. 106/2016,dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche o integrazioni.

## Art. 15 Bilancio preventivo e bilancio consuntivo

1.l'esercizio dell'attività va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno
2.il consiglio direttivo deve presentare all'assemblea degli associati per l'approvazione, entro 30 (trenta) giugno di ogni anno, la bozza di bilancio consuntivo costituito da stato patrimoniale rendiconto gestionale e dalla relazione sulla missione congiuntamente, qualora ricorrano i requisiti previsti dall'articolo 14 del codice del terzo settore, al bilancio sociale da predisporsi sulla base delle linee guida previste dal codice del terzo settore. Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.
3.il bilancio consuntivo deve essere messo a disposizione del collegio dei revisori dei conti almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza dell'assemblea degli associati.
4.la bozza di bilancio consuntivo deve essere depositata presso la sede dell'associazione almeno 10(dieci) giorni prima della seduta dell'assemblea degli associati e potrà essere consultata da ogni socio.
5.l'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

## Art. 16 Modifiche allo statuto

**1.** Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea degli associati del consiglio direttivo o da almeno il 30% (trenta per cento) dei componenti dell'assemblea dei soci.
2.l'assemblea degli associati che delibera le modifiche allo statuto è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati e, le relative deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

## Art. 17 Regolamento interno

l'assemblea approva un regolamento interno la cui predisposizione avviene a cura del consiglio direttivo, che dovrà prevedere almeno:
a) modalità di elezioni degli organi.
b) rispetto della parità di genere nella elezione degli organi sociali;
c) criteri di eventuale rotazione dei consiglieri del direttivo;
d) funzionamento dell'assemblea diritto di proposta e di iniziativa dei soci;
e) disciplina della verifica dei requisiti dei soci con particolare riferimento alla deroga dei requisiti di età e residenza;
f) modalità di assunzione dei provvedimenti di urgenza da parte del Presidente e la loro ratifica;
g) modalità di relazione del centro con le altre forze della società civile del territorio, con le nuove generazioni con le OO.SS di settore;

h) la disciplina degli istituti di decadenza e revoca della qualifica di socio e le modalità di impugnazione da parte dei soci coinvolti;
i) la disciplina della revoca e della decadenza dei componenti del consiglio direttivo e del consiglio dei revisori.
l) eventuali disposizioni specifiche richieste dai Comuni convenzionati con l'Associazione per la gestione del Centro Anziani;
m) ogni altra materia i soci vogliano disciplinare nella propria autonomia.

## Art. 18 Scioglimento

1.Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la delibera Assembleare assunta con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto. Con la stessa delibera, l'Assemblea degli associati provvede alla nomina di uno o di più liquidatori.
2.All'atto dello scioglimento, è fatto l'obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altri enti di terzo settore operanti in analoghi settori secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Legge, in particolare dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

## Art. 19 Disposizioni finali

Per quanto non previsto e stabilito dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore, alle norme vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to: Consoli Antonella
F.to: Fabrizi Bruno
F.to: Dilena Sara
F.to: Buzi Ornella
F.to: Palmoni Giovanni
F.to: Bussu Tiziana
F.to: Angelucci Roberto

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA Ufficio Territoriale di Albano Laziale
N. 1205
Serie 3
Data 29/10/24
REGISTRATO CON EURO
€. 200,00
IL DIRIGENTE

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma Ufficio Territoriale di Albano Laziale